



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 408/2022

TRA

MELONE Gianluca, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Giordano presso il cui studio elett. dom. in Vairano Scalo alla via Napoli n. 122

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.01.2022 il ricorrente in epigrafe premesso di essere titolare di reddito di cittadinanza in virtù di domanda prot. INPS-RDC 2020/3459123, esponeva che, con provvedimento comunicato il 20.12.2021, l'Inps gli intimava la restituzione della somma di euro 5.445,68 in relazione al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021; che l'ente fondava la richiesta di ripetizione sulla seguente motivazione: "accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo".

Tanto premesso, affermata la illegittimità dell'operato dell'Istituto per infondatezza della pretesa, evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti normativamente previsti ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di revoca, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi la illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza nonché del successivo provvedimento di restituzione dell'indebito. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per i motivi di seguito esposti.

Giova premettere che il reddito di cittadinanza, introdotto con il d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019, è stato istituito «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale» (art.1).

Il RdC, quindi, è finalizzato a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione a causa delle precarie condizioni economiche in cui versano. Non a caso in dottrina si è parlato di beneficio dalla "natura bifronte", che si propone cioè di contrastare la povertà promuovendo nello stesso tempo l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro.

Sulla stessa linea anche la Consulta ha osservato che «... il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (v. Corte cost. sent. n. 19 del 2022).

In primo luogo, è opportuno rammentare, per quel che qui rileva, che l'art. 2 co. 1, lett. c) del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, prevede tra i diversi requisiti necessari al riconoscimento del beneficio che il richiedente abbia: "un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000".

Tale disposizione è completata dal successivo art. 3, comma 11, secondo cui "E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)...".

Tali obblighi di comunicazione, invero, rivestono particolare importanza in quanto volti ad informare l'ente erogatore di qualsiasi variazione reddituale suscettibile di rilevare ai fini della concessione della prestazione in esecuzione dell'obbligo generale di correttezza e buona fede tra privato e pubblica amministrazione.

Tanto premesso in diritto, e venendo al caso in esame, l'Inps ha proceduto alla revoca del beneficio erogato in relazione al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021, con provvedimento del 30.08.2021, in quanto, all'esito di accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza, era stato constatato che il ricorrente, in virtù di contratto di vitalizio del 24.01.2020, era divenuto proprietario di tre unità immobiliari site nel Comune di Vairano Patenora, superando, in tal modo, la soglia limite del valore del patrimonio immobiliare pari ad euro 30.000. Il ricorrente aveva, peraltro, del

tutto omesso di comunicare tale variazione nel termine di 15 giorni così come previsto dalla normativa su richiamata.

In particolare, l'istante ometteva di riportare la variazione del patrimonio immobiliare sia nel modello ISEE del 18.01.2021 sia nella integrazione della precedente dichiarazione ISEE del 10.01.2020.

Solo in seguito al verbale della Guardia di Finanza del 21.07.2021 – in cui veniva contestato al ricorrente la mancata comunicazione all'Inps della variazione patrimoniale rappresentata dalla titolarità delle unità immobiliari il cui valore economico avrebbe comportato la perdita del beneficio – il Melone, in data 23.07.2021, provvedeva all'invio del modello ISEE contenente l'aggiornamento della situazione del patrimonio immobiliare.

Rileva il Tribunale come il ricorrente non ha in alcun modo contestato la circostanza accertata dalla Guardia di Finanza posta poi a fondamento del provvedimento di revoca del beneficio.

L'istante, nell'atto introduttivo, ha ammesso che con contratto di vitalizio del 24.01.2020 gli venivano trasferite tre unità immobiliari site nel Comune di Vairano Patenora; il Melone non ha contestato di aver omesso di comunicare tale variazione patrimoniale all'Inps nel termine di 15 giorni, affermando di averlo fatto solo con successiva attestazione ISEE del 24.07.2021, così come dedotto dall'ente previdenziale nella memoria difensiva.

Parte attrice ha, tuttavia, contestato di aver superato la soglia limite del valore immobiliare rilevante ai fini della concessione del beneficio per cui è causa, evidenziando, al riguardo che, in considerazione delle detrazioni previste dalla legge per la prima casa, il patrimonio immobiliare dell'istante risultava essere pari alla somma di euro 14728,00 così come risultava dal modello Isee, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca e del successivo provvedimento di ripetizione.

Gli assunti attorei sono infondati.

Trova applicazione nella fattispecie in esame il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che, all'art. 7, così dispone:

- 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.*
- 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.*
- 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73,*

commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

...

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Orbene, dal chiaro tenore testuale delle disposizioni appena richiamate, si evince che la revoca del beneficio del RDC può essere disposta dall'INPS con efficacia retroattiva non soltanto nelle ipotesi previste dal comma 3, ma anche nelle ipotesi previste dal comma 4, ossia “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante”.

Ed, infatti, l'Inps, in forza della previsione di cui al comma 4 dell'art. 7 cit., ha disposto, sulla base delle risultante degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, la revoca del beneficio per avere il ricorrente omesso di comunicare, nel termine di legge, le variazioni del patrimonio immobiliare avvenute nel gennaio 2020.

Pertanto, costituendo fatto pacifico la circostanza che il ricorrente non abbia dichiarato all'Istituto convenuto di aver acquisito la titolarità di tre unità immobiliari in virtù di contratto di vitalizio del 24.01.2020, trovando applicazione l'art. 7, comma 4, del DL n. 4/2019, l'ente convenuto legittimamente ha proceduto alla revoca del beneficio in precedenza riconosciuto.

Conseguentemente deve ritenersi pienamente legittima la richiesta di restituzione degli importi erogati in favore del ricorrente e da quest'ultimo indebitamente percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021.

In ordine alla deduzione attorea relativa al mancato superamento del limite reddituale, osserva il Tribunale che, vertendosi in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, grava sulla parte

ricorrente l'onere della prova sulla sussistenza di un titolo giuridico legittimante la percezione degli importi contestati (cfr. Cass. Sez. Unite n. 18046/2010 e Cass. Sez. Lav. n. 1228/2011).

Nella specie detto onere non può ritenersi assolto poiché il ricorrente non ha svolto alcuna specifica deduzione né offerto idonea prova in ordine al requisito reddituale/patrimoniale.

Ed, infatti, nell'atto introduttivo l'istante nulla ha dedotto in relazione al valore delle (tre) unità immobiliari ottenute in lascito; dalla documentazione versata in atti (nota di trascrizione contratto vitalizio e visura catastale) non si evince in alcun modo il valore di ciascun cespite, né è stato depositato il contratto di vitalizio di cui si richiamano solo gli estremi in ricorso.

Parte ricorrente si è limitato a richiamare le risultanze del modello ISEE che, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti a dimostrare il reale valore del patrimonio immobiliare in proprietà del Melone nel periodo oggetto di contestazione, posto che la certificazione ISEE è unicamente un documento con lo sviluppo di dati forniti dallo stesso contribuente.

Sul punto, si richiama l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che ha più volte affermato che "la dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore" (in tal senso, cfr. Cass., sez. lav., 11 maggio 2017, n. 11596; Cass. S.U., 3 aprile 2003, n. 5167).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in assenza di qualsivoglia specifica deduzione attorea circa la ricorrenza dei presupposti per il godimento del reddito di cittadinanza, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni